



Ministero delle Finanze

Decreto del 23/03/1983

Titolo del provvedimento:

Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n.18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24/03/1983)

art. 1

Presupposti e modalita' di emissione.

Testo: in vigore dal 21/02/1997

Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo della ricevuta fiscale deve essere rilasciato uno scontrino fiscale, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12, al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero al momento della consegna del bene e della ultimazione della prestazione se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento. Per le anzidette somministrazioni il mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo deve risultare da annotazione apposta, anche in codice, sullo scontrino; all'atto del pagamento deve essere rilasciato il relativo scontrino.

Lo scontrino fiscale deve essere rilasciato anche se e' emessa fattura; in tal caso esso deve essere rilasciato unitamente alla fattura ancorche' il corrispettivo non sia stato ancora pagato ovvero la consegna non sia stata ancora eseguita.

Lo scontrino fiscale deve essere emesso utilizzando esclusivamente apparecchi misuratori fiscali di cui al successivo art. 2, conformi ai modelli approvati a norma del presente decreto e muniti di bollo fiscale.

Restano fermi gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Per le cessioni di beni di cui al primo comma l'obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale sostituisce quello, eventualmente imposto del rilascio della ricevuta fiscale.

E' consentito, per esigenze organizzative, il rilascio di scontrini o altra documentazione relativi alle operazioni di cui al primo comma a condizione che:

a) la documentazione presenti colorazione diversa da quella degli scontrini fiscali e sulla stessa sia apposta la dizione: "Non vale come scontrino fiscale";

b) sugli apparecchi utilizzati sia applicata apposita targhetta, chiaramente visibile dal cliente, recante la dicitura: "Apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale";

c) la documentazione venga esibita all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale ai fini della conversione, nei termini di cui al primo comma, in scontrino fiscale.

art. 2

Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'articolo precedente sono costituiti da speciali registratori di cassa o terminali elettronici o da idonee bilance elettroniche munite di stampante, conformi alle prescrizioni del presente decreto e dei relativi allegati, ed in grado di provvedere alla stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella

dello scontrino, di un giornale di fondo, contenenti le indicazioni di cui al successivo art. 12.

Ogni apparecchio misuratore fiscale deve essere dotato dal produttore o importatore di apposito libretto con pagine progressivamente numerate e contenente, sotto la loro responsabilita', le seguenti indicazioni:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale, o nome e cognome se persona fisica, domicilio e numero di partita I.V.A. del produttore e importatore;
- 2) denominazione commerciale del modello;
- 3) numero di matricola ed estremi di approvazione del modello;
- 4) numero delle pagine di cui e' composto.

All'atto della cessione dell'apparecchio misuratore fiscale o della sua dazione in uso a qualsiasi titolo da parte di soggetti diversi dal produttore o importatore, nel libretto di cui al precedente comma devono essere indicati gli elementi di identificazione di cui al n. 1) relativi al cedente o al soggetto che effettua la dazione in uso, gli elementi di identificazione, compreso il numero di partita IVA, dell'utente, la data della consegna dell'apparecchio risultante dai documenti accompagnatori, il luogo dell'installazione, nonche' gli elementi di identificazione, compresi il numero di codice fiscale e il marchio identificativo, del tecnico o dei tecnici incaricati dell'assistenza o manutenzione degli stessi sottoscritti. Il libretto deve essere predisposto in modo da consentire anche le annotazioni relative alle operazioni di installazione, assistenza o manutenzione dell'apparecchio misuratore fiscale.

art. 3

Approvazione dei modelli degli apparecchi misuratori fiscali.

Testo: in vigore dal 01/04/1992

Agli effetti del presente decreto, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali sono approvati con decreto del Ministro delle finanze su parere della commissione di cui all'art. 5.

Sono approvate con le stesse modalita' del comma precedente le modifiche o aggiunte apportate ai modelli gia' approvati, fatta eccezione per quelle di limitata rilevanza tecnica ai fini del funzionamento fiscale, che sono approvate con provvedimento della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari previo parere della commissione di cui all'art. 5.

L'approvazione costituisce condizione di ammissibilita' alla procedura di controllo di conformita' di cui al successivo art. 7.

L'approvazione del modello e' valida per sette anni ed e' prorogabile per uguali periodi di tempo; in caso di rifiuto della proroga, gli effetti dell'approvazione permangono per gli apparecchi gia' in esercizio conformi al modello approvato.

E' consentita un'approvazione o una proroga in via sperimentale con effetti limitati nel tempo e nella quantita' degli esemplari.

L'approvazione del modello puo' essere revocata nei casi in cui gli apparecchi rivelino all'uso difetti tali da non consentire idonea garanzia fiscale, ovvero quando gli apparecchi misuratori fiscali non siano stati realizzati in conformita' al modello approvato o non siano state rispettate le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal presente decreto.

La revoca dell'approvazione del modello ha effetto dalla data del provvedimento stesso. Tuttavia, gli apparecchi gia' in esercizio possono continuare ad essere utilizzati dagli utenti a condizione che vengano eliminati gli inconvenienti che hanno determinato il provvedimento di revoca. Nell'ipotesi in cui gli apparecchi misuratori fiscali non offrano garanzia fiscale, puo' essere disposta, indipendentemente da quanto previsto nei commi precedenti, la revoca ovvero la sospensione dell'approvazione del modello, in relazione alle irregolarita' riscontrate.

art. 4

Requisiti di ammissione alla procedura di approvazione dei modelli degli apparecchi misuratori fiscali.

Testo: in vigore dal 23/10/2003

1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello i produttori e gli importatori che garantiscano, direttamente o indirettamente,

l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali.

2. L'approvazione di cui al precedente art. 3 e' rilasciata su apposita istanza indirizzata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni, contenente: gli elementi identificativi del produttore o, qualora il produttore non abbia sede legale nella Comunita', del suo mandatario stabilito nella Comunita', il tipo e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio fiscale, l'eventuale denominazione commerciale, la dichiarazione di disponibilita' di almeno tre esemplari per l'esecuzione delle prove e degli esami di cui all'art. 5 successivo, comma 3.

3. La domanda deve contenere, inoltre, la dichiarazione che gli apparecchi sono prodotti in serie nel rispetto delle norme vigenti, l'impegno alla fornitura, con carattere di continuita', delle parti di ricambio e l'assicurazione della conformita' dell'apparecchio alle vigenti disposizioni.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione, in duplice copia:

1) una relazione descrittiva relativa alla costruzione, al funzionamento dell'apparecchio e ai dispositivi di sicurezza atti a garantirne il buon funzionamento;

2) la lista dei componenti elettronici con il loro riferimento a una norma nazionale o internazionale oppure, in difetto, le loro caratteristiche essenziali;

3) i piani e gli schemi descrittivi delle caratteristiche costruttive e funzionali;

4) uno schema di principio comprendente i criteri principali e l'organigramma di funzionamento;

5) fotografie dell'apparecchio montato e dei vari organi componenti;

6) descrizione, corredata di disegni, delle esatte caratteristiche dell'associazione stilizzata delle lettere "M" e "F", di cui al logotipo fiscale, proposta in funzione delle modalita' operative della stampante;

7) le norme d'uso;

8) le norme di manutenzione;

9) (numero abrogato);

10) (numero abrogato);

11) la descrizione del marchio del fabbricante;

12) una relazione descrittiva, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, delle eventuali varianti apportate ai modelli gia' approvati, corredata di schemi, disegni, fotografie e tutto quanto valga ad illustrare le esatte caratteristiche delle modifiche introdotte;

13) una vista esplosa delle componenti del modello con particolare riguardo all'involucro.

La documentazione, compresa l'istanza, deve essere redatta in lingua italiana.

art. 5

Istituzione di un'apposita Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali.

Testo: in vigore dal 26/06/1984

E' istituita presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, una commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali. Essa e' nominata con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica un biennio ed e' composto da:

a) un professore ordinario di universita' di materie tecnico - scientifiche di specifica competenza, presidente;

b) due docenti o ricercatori universitari di materie tecnico - scientifiche di specifica competenza, membri;

c) due rappresentanti della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, ruolo direttivo centrale, membri;

d) un rappresentante della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, ruolo direttivo tecnico periferico, membro;

e) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo direttivo tecnico periferico, membro;

f) un ufficiale del comando generale della Guardia di finanza, membro;

g) un rappresentante dell'ufficio centrale metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ruolo ispettori metrici, membro;

La commissione puo' essere integrata da esperti in materia tributaria e di elaborazione della informazione anche esterni all'Amministrazione dello Stato. La commissione effettua l'esame della documentazione presentata dal richiedente l'approvazione del modello di apparecchio misuratore fiscale, valuta la capacita' tecnico - produttiva e organizzativa del richiedente medesimo, dispone la esecuzione delle prove sperimentali e di tutti gli altri esami necessari per la valutazione del comportamento d'assieme dell'apparecchio e determina le modalita' dei controlli di conformita' ed i luoghi di effettuazione dei controlli stessi.

La commissione esprime il proprio parere sulla richiesta con apposita relazione contenente le specifiche condizioni tecniche ed amministrative da rispettare in sede di produzione e di assistenza, le norme d'impiego, nonche' il logotipo fiscale da attribuire al modello ed i marchi identificativi attribuiti ai tecnici dei centri di assistenza. La commissione esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Ministero delle finanze concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Per il servizio di segreteria e per gli adempimenti tecnico-amministrativi, la commissione si avvale di personale della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di militari della guardia di finanza all'uopo assegnati.

art. 6

Provvedimento di approvazione del modello.

Testo: in vigore dal 01/04/1992

Il provvedimento di approvazione del modello e' notificato al richiedente e deve contenere la descrizione dell'apparecchio, il campo matricolare attribuito per la fabbricazione dello stesso, il tipo dei controlli di conformita', l'indicazione dei centri di assistenza ordinaria e straordinaria, la sua validita' temporale e le condizioni da rispettare in sede di fabbricazione e di vendita oltre a quelle stabilite dal presente decreto, nonche' le caratteristiche del logotipo fiscale e quelle dei marchi identificativi dei tecnici e le sedi per l'effettuazione dei controlli di conformita'.

In caso di rifiuto dell'approvazione deve essere notificato apposito provvedimento motivato.

Per ogni modello approvato deve essere depositato, oltre ad una memoria contenente il programma fiscale dell'apparecchio, uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati.

art. 7

Controllo di conformita'.

Testo: in vigore dal 23/10/2003

Gli apparecchi fabbricati secondo modelli approvati e destinati ad essere utilizzati quali misuratori fiscali devono essere sottoposti, anteriormente alla loro commercializzazione, a controllo di conformita' alle prescrizioni stabilite dal provvedimento di approvazione del relativo modello e, in particolare, a quelle relative alle caratteristiche costruttive e funzionali; l'esito positivo del controllo deve essere attestato mediante apposizione del bollo fiscale avente le caratteristiche rappresentate nell'allegato C al presente decreto.

(Comma abrogato)

I controlli di conformita' di cui al primo comma sono effettuati dal personale tecnico degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle sedi stabilite dal provvedimento di approvazione del modello. Qualora il produttore disponga di un proprio servizio di controllo della qualita' e sia possibile verificare, mediante sopralluoghi, il rispetto delle condizioni stabilite per la produzione di serie, i controlli di conformita' possono essere eseguiti con particolari modalita' conformi alla tecnica della garanzia di qualita'. In tal caso

l'applicazione del bollo fiscale puo' essere eseguita mediante apposite macchine punzonatrici munite di contatore. Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il produttore, abilitato ad eseguire direttamente i controlli di conformita', disponga di apparecchiatura o di idonea struttura organizzativa che assicuri il rigoroso conteggio dei misuratori sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione puo' autorizzare, sentita la commissione istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo, dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del controllo. L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, sentita l'anzidetta commissione, puo' autorizzare altresì che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati a seguito dei controlli eseguiti rispettivamente dagli uffici finanziari o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere anche di particolare tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, purché atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle condizioni alle quali l'abilitazione viene concessa, la durata dell'abilitazione, le caratteristiche della dichiarazione scritta di conformita', destinata all'utente finale, che il fabbricante deve fornire insieme ad ogni misuratore fiscale, nonché le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato e' descritta la struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli eventuali laboratori esterni alla sede produttiva e dei relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformita'. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verifica periodica. L'elenco dei tecnici deve essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla, con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione.

art. 8

Dichiarazione di installazione.

Testo: in vigore dal 23/10/2003

Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione e' redatta in duplice esemplare di cui uno di spettanza dell'utente e contiene i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso e' in servizio. Con le stesse modalita' e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto ufficio le variazioni dei dati sopra elencati.

La dichiarazione di cui al comma precedente e' sottoscritta con i propri dati identificativi anche dal tecnico che ha effettuato la verifica periodica, qualora la stessa sia stata eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore.

art. 9

Assistenza e manutenzione.

Testo: in vigore dal 23/10/2003

Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:

1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:

a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;

b) denominazione commerciale del modello ed estremi del relativo decreto di approvazione;

c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di conformita';

d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna;

e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;

2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici, incaricati delle operazioni di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4, comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate.

Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con attività produttiva o di importazione svolta in territorio diverso da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale.

art. 10

Messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale.

Testo: in vigore dal 23/10/2003

All'atto della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrità del bollo fiscale.

art. 11

Adempimenti relativi al mancato funzionamento.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali, il contribuente deve tempestivamente richiedere l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio, e deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione.

art. 12

Indicazioni obbligatorie relative allo scontrino fiscale.

Testo: in vigore dal 01/04/1992

Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

- 1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;
- 2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;
- 3) dati contabili:
 - 3.1 corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche;
 - 3.2 eventuali subtotali;
 - 3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;
 - 3.4 totale dovuto;
 - 3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.

I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:

- 3.6 ammontare del versamento;
- 3.7 resto;

- 4) data, ora di emissione e numero progressivo;

5) logotipo fiscale, realizzato in conformità del modello di cui all'allegato B al presente decreto; numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore.

Le indicazioni dello scontrino fiscale debbono essere riportate nell'ordine di cui al precedente comma con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) l'importo di cui alla voce 3.4 deve essere preceduto dalla dicitura "totale" con evidenziazione grafica differenziata; tale dicitura non deve comparire su altre righe dello scontrino;

b) la voce 3.6 puo' essere articolata secondo le specifiche di versamento;

c) la voce 3.7 deve essere riportata se e' presente la voce 3.6, il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura "resto";

d) la data deve essere espressa in uno dei seguenti formati: GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;

e) l'ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato:

- 1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio;
- 2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;
- 3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;
- 4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonche' dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;
- 5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto;
- 6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;
- 7) il numero degli scontrini non fiscali;
- 8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;
- 9) la data e l'ora di emissione;
- 10) il numero dei ripristini fiscali;
- 11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale;
- 12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali".

Nel giornale di fondo debbono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al n. 5) del primo comma, nonche', all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. Vi deve inoltre risultare il contenuto degli scontrini emessi nella fase di apprendimento pratico dell'apparecchio di cui al punto 2.11 del decreto ministeriale 19 giugno 1984.

Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora rilasciato puo' essere annullato mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo scontrino stesso che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.

art. 13

Requisiti degli apparecchi. Uso di apparecchi non conformi.

Testo: in vigore dal 03/05/1983

Ai contribuenti indicati nell'art. 1 della L. 26 gennaio 1983, n. 18, e' consentito fino al 31 dicembre 1987 l'uso di apparecchi misuratori che, pur non essendo conformi alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, presentino comunque i requisiti e le caratteristiche di cautela fiscale che saranno stabiliti con successivo decreto, a condizione che trattisi di apparecchi misuratori acquisiti e posti in uso anteriormente alla data del 15 febbraio 1983 ovvero acquisiti, anche successivamente, ma prodotti o in corso di produzione o importati a tale data. Si considerano importati gli apparecchi misuratori per i quali i relativi contratti di acquisto risultino conclusi entro la stessa data in base a documentazione avente data certa. I contribuenti che, ricorrendone i presupposti di fatto, intendano avvalersi della disposizione di cui al precedente comma debbono presentare, nei trenta giorni precedenti ciascuna delle decorrenze previste dall'art. 4 della L. 26 gennaio 1983, n. 18, apposita dichiarazione, in duplice esemplare, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, il quale accertata la

identita' degli esemplari appone sugli stessi il timbro a calendario restituendone uno a titolo di ricevuta. Con il decreto di cui al precedente comma saranno stabiliti gli elementi ed i dati da indicare nella dichiarazione.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo comma, gli apparecchi misuratori ivi indicati devono presentare i seguenti requisiti essenziali:

un dispositivo indicatore dei corrispettivi di chiara visualizzazione per il cliente;

caratteri di stampa di altezza non inferiore a due millimetri, nitidi e di facile leggibilita';

dispositivi di totalizzazione con capacita' di memorizzazione dei dati compatibili con le esigenze commerciali dell'utenza e di mantenimento dell'accumulo progressivo dei dati, anche con l'ausilio di batterie tampone, per il tempo necessario.

I misuratori di cui al comma precedente devono altresì assolvere alle seguenti funzioni essenziali:

1) stampa ed emissione di uno scontrino contenente il numero progressivo degli scontrini, i corrispettivi specifici e l'ammontare complessivo dell'operazione;

2) stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera progressivamente numerato contenente il numero degli scontrini emessi nella giornata ed il totale complessivo giornaliero dei corrispettivi delle operazioni effettuate;

3) stampa, contestuale a quella degli scontrini, di un giornale di fondo contenente il numero progressivo degli scontrini, l'ammontare complessivo dell'operazione nonché il totale complessivo giornaliero del corrispettivi delle operazioni effettuate.

L'uso degli apparecchi misuratori aventi i requisiti e l'idoneita' ad assolvere le funzioni di cui ai precedenti commi e' ammesso a condizione che:

a) gli scontrini di cui ai nn. 1) e 2) del precedente comma risultino integrati dal numero di partita I.V.A. o da altri elementi di identificazione del contribuente, dal numero di identificazione dell'apparecchio e dalla data di emissione. Sul giornale di fondo tali dati possono essere riportati soltanto all'inizio della giornata;

b) per la emissione degli scontrini e la stampa del giornale di fondo siano utilizzati rotoli di carta forniti da soggetti autorizzati dal Ministero delle Finanze. Tuttavia, tale condizione non e' richiesta per gli apparecchi misuratori che siano in grado di stampare, da memorie inamovibili e incancellabili, il logotipo fiscale, il numero di matricola ed il numero progressivo dello scontrino di chiusura giornaliera, sempreche' le cennate caratteristiche risultino dal libretto di dotazione di cui al secondo comma dell'art. 2.

Non occorre una specifica autorizzazione per le tipografie autorizzate a predisporre i documenti accompagnatori previsti dal D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

I supporti cartacei di cui ai precedenti commi, di colorazione diversa a seconda della destinazione dei supporti medesimi, devono contenere senza soluzione di continuita', lungo il bordo sinistro la numerazione attribuita a ciascun supporto cartaceo e la dizione "scontrino fiscale" o "giornale di fondo" e, sul retro, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla stampa nonché gli estremi della relativa autorizzazione. L'inizio e la fine di ciascun rotolo devono essere evidenziati da una colorazione diversa di circa 25 centimetri di lunghezza.

Per le modalita' di fornitura e acquisizione dei supporti cartacei e per l'autorizzazione alla stampa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 29 novembre 1978.

Per i terminali elettronici facenti parte di un sistema complesso come indicato nell'allegato A, che non sono in grado di stampare il giornale di fondo e lo scontrino di chiusura giornaliera direttamente nel terminale con una stazione di stampa, e' consentita la stampa su tabulato in tempo differito, a chiusura della giornata, presso il medesimo esercizio, dei giornali di fondo e degli scontrini di chiusura giornaliera relativi ai vari terminali prelevando le informazioni necessarie al sistema di elaborazione automatica dei dati. Il tabulato dovra' essere fornito dai soggetti

autorizzati e contenere gli stessi dati del giornale di fondo. La dichiarazione di cui al secondo comma deve contenere gli elementi identificativi, compreso il numero di partita I.V.A., del contribuente, l'ubicazione dell'esercizio presso il quale e' installato l'apparecchio misuratore, il numero ed il tipo degli apparecchi misuratori installati, la data di acquisizione degli stessi, gli elementi identificativi dell'impresa cui e' affidata la manutenzione e l'assistenza degli apparecchi, nonche' la dichiarazione che gli apparecchi presentino i requisiti ed assolvono le funzioni di cui ai precedenti commi. La comunicazione deve contenere altresì, nell'ipotesi di cui alla seconda parte della lettera b) del presente articolo, la dichiarazione di sussistenza dei requisiti ivi previsti.

art. 14

Dichiarazione relativa alla produzione o importazione di apparecchi non conformi.

Testo: in vigore dal 22/04/1983

Le imprese produttrici o importatrici debbono presentare, entro il 31 maggio 1983, apposita dichiarazione con l'indicazione degli apparecchi misuratori di cui al precedente articolo prodotti o in corso di produzione alla data del 15 febbraio 1983, importati ai sensi dello stesso articolo, alla stessa data. La dichiarazione deve essere presentata, in duplice esemplare, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.

art. 15

Controlli ed ispezioni documentali.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e la guardia di finanza constatano l'avvenuta messa in uso degli apparecchi misuratori fiscali, ne rilevano l'eventuale omissione e procedono ad ispezioni documentali, verificazioni e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per la repressione delle violazioni alle disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.

L'ispezione documentale si estende alla documentazione prevista dal presente decreto e al regolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali anche con l'ausilio dei tecnici abilitati alla manutenzione.

art. 16

Conservazione dei registri e documenti.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

I registri e i documenti previsti dal presente decreto, ad eccezione del giornale di fondo, devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata; il libretto di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce.

E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'amministrazione finanziaria. I registri, i libretti e qualsiasi altro documento previsto dal presente decreto debbono essere esibiti a richiesta del competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza.

art. 17

Determinazione del volume di affari.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, il volume d'affari e' costituito dall'ammontare delle operazioni indicate nell'art. 1 della legge medesima soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, registrate nell'anno 1981, ovvero negli anni compresi nel periodo indicato nel terzo

Decreto del 23/03/1983

comma del citato art. 4, sempreche' le suddette operazioni risultino dalle scritture contabili o da altra idonea documentazione.

I contribuenti per i quali, in relazione al volume d'affari del periodo di riferimento, non e' ancora scaduto il termine a partire dal quale devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal presente decreto, possono utilizzare apparecchi misuratori fiscali conformi ai modelli approvati, previa apposita comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. In tal caso si applicano le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e del presente decreto.

art. 18

Bilance elettroniche con stampante.

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, alle speciali bilance elettroniche munite di stampante, in relazione alla loro peculiare duplice qualita' di apparecchio misuratore fiscale e di strumento per pesare soggetto alle vigenti leggi metriche, si applicano le seguenti disposizioni: l'involucro di cui all'allegato A al presente decreto si intende riferito all'elemento che racchiude i componenti che intervengono nelle funzioni di apparecchio misuratore fiscale con eventuale esclusione di quelli interessanti la funzione ponderale; il luogo dell'apposizione del bollo fiscale deve essere distinto da quello di apposizione dei bolli metrici; l'ammissione alla procedura di controllo di conformita' e' subordinata alla preventiva approvazione del modello sotto il profilo metrologico, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia metrica.

art. 19

Pubblicazione

Testo: in vigore dal 24/03/1983

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.